

APPALTI - ONERE DICHIARATIVO - CONCORRENTE - DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'AMMINISTRATORE DELL'AZIENDA ACQUISTATA DAL CONCORRENTE - SUSSISTE

Costituisce onere dichiarativo del concorrente riferire sull'Amministratore unico e legale rappresentante della società di cui il concorrente ha acquisito il ramo di azienda.

Detto onere è imposto al fine di permettere all'Amministrazione di effettuare i necessari approfondimenti.

Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 4171/2021

Publicato il 31/05/2021

N. 04171/2021REG.PROV.COLL.

N. 09546/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9546 del 2020, proposto da Inpeco It S.r.l. in proprio e quale mandataria capogruppo del RTI, Becton Dickinson Italia S.P.A. in proprio e quale mandante del RTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli Avvocati Giuliano Di Pardo e Flavio Lorusso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Empulia - Innovapuglia S.p.A., Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" I.R.C.C.S., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio; Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Saverio De Bellis", in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giacomo Valla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Eos S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Salvatore Di Mattia, Piero Mazzola e Federico Mazzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Salvatore Di Mattia in Roma, via G. Avezzana, n. 3;
Greiner Bio-One Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Francesca Aliverti e Domenico Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Domenico Greco in Roma, via Giuseppe Gioachino Belli, n. 60;

per la riforma

della sentenza n. 1193 del 21 settembre 2020 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, sez. II, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Eos S.r.l., dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Saverio De Bellis" e di Greiner Bio-One Italia S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2021, svoltasi in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 37, il Consigliere Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti gli Avvocati Giuliano Di Pardo, Flavio Lorusso, Giacomo Valla, Francesca Aliverti, Domenico Greco, Pietro Mazzola;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Con ricorso al TAR per la Puglia, sezione di Bari, n.r.g. 1450 del 2019, la società ricorrente ha impugnato la determinazione dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Saverio De Bellis" n. 616 del 16 ottobre 2018 e relativi allegati - in particolare l'allegato n. 13 (prot. 11104 del 8.10.2019) - recante l'aggiudicazione definitiva in favore del RTI composto da Eos S.r.l. e Greiner Bio-One Italia S.r.l., della gara n. 7068892, suddivisa in 16 lotti, indetta sulla Piattaforma EmPulia con bando pubblicato in G.U.R.I. del 06 giugno 2018, relativamente al lotto n. 13, concernente la fornitura in service di sistemi analitici completi per l'esecuzione di esami diagnostici per la durata di 60 mesi (base d'asta complessiva di Euro 16.279.200,00).

2.- La ricorrente, seconda classificata, contestava l'illegittima ammissione in gara del Raggruppamento aggiudicatario, nonché la qualità dei beni offerti, la carenza dei requisiti tecnici richiesti, la mancata conformità dell'offerta alle prescrizioni puntuali del capitolato, l'erroneità della valutazione dell'anomalia dell'offerta.

3.- Con la sentenza in epigrafe, il TAR ha rigettato il ricorso e compensato le spese di giudizio.

Il TAR ha affermato:

-la tardività dell'impugnazione della mancata esclusione dalla gara dell'aggiudicataria, ex art. 120 bis c.p.a., allora vigente, e comunque, l'esperibilità del soccorso istruttorio sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del codice degli appalti pubblici in capo agli amministratori cessati dalla carica in relazione alla circostanza dell'acquisizione del ramo di azienda da parte della mandante Greiner Bio-One Italia S.r.l.;

- l'infondatezza dei motivi concernenti la qualità dei beni offerti, la carenza dei requisiti tecnici richiesti, la non conformità dell'offerta alle prescrizioni del capitolato.

Quanto poi alla contestazione dell'attribuzione del punteggio per il grado di automaticità dei sistemi analitici offerti, il TAR ha ritenuto corretto l'operato della Commissione giudicatrice, rinvenendo nel sistema analitico del R.T.I. aggiudicatario una maggiore o comunque migliore automazione, nel ciclo analitico-diagnostico, tale da meritare in modo plausibile il punteggio premiale.

Il TAR ha affermato, infine, che la valutazione dell'anomalia dell'offerta aggiudicataria è stata espletata correttamente.

4.- Con l'appello in esame, la ricorrente lamenta l'erroneità e ingiustizia della sentenza, di cui chiede la riforma.

5.- Si sono costituiti in giudizio l'Istituto "Saverio De Bellis", EOS S.r.l., in qualità di mandataria del RTI aggiudicatario, e Greiner One-italia S.r.l, mandante, chiedendo il rigetto dell'appello.

Con memorie depositate in vista dell'udienza, le parti hanno precisato le proprie conclusioni.

L'IRCSS ha depositato il contratto stipulato con l'aggiudicataria il 9-21 dicembre 2020.

5.- Alla pubblica udienza del 15 aprile 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.- L'appello è fondato.

2.- Preliminarmente, in rito, il Collegio, che si era riservato in udienza di pronunciare sull'eccezione sollevata dall'Avvocato Mazzola secondo cui i difensori di parte appellante, avendo chiesto la discussione ai sensi dell'art 4 D.L. 28/20 e successive modifiche a mezzo di memoria di replica ex art. 73 c.p.a., non avrebbero potuto discutere, ammette alla discussione gli Avvocati dell'appellante,

ritenendo che la memoria presentata in data 30 marzo 2021 è da intendersi come argomentata istanza di discussione.

3.- E' fondato il primo motivo con cui la società appellante lamenta l'*error in iudicando* e/o *in procedendo*, il difetto di istruttoria e motivazione, la violazione e falsa applicazione dell'art. 120, comma 2 bis, c.p.a. in relazione al D.L. 32/19, convertito in L. n. 55/19, la violazione e falsa applicazione dell'art. 80, co. 3, co. 1 c bis), co. 5 c bis) e f bis) D.lgs. 50/2016 e dell'art. 75 D.P.R. n 445/00 e della *lex specialis*.

Secondo la ricorrente, il giudice di prime cure ha erroneamente sostenuto che l'impugnazione dell'atto di ammissione alle successive fasi della gara (del 12 settembre 2018) avrebbe dovuto essere impugnato nel termine perentorio di trenta giorni, previsto dall'art. 120, comma 2-bis, c.p.a. e non contestualmente al successivo provvedimento di aggiudicazione.

Secondo il TAR, l'ammissione sarebbe "*divenuta inoppugnabile a far data dal 13 ottobre 2018*" essendo irrilevante la successiva abrogazione dell'art. 120, comma 2-bis, c.p.a..

La ricorrente invoca il diverso orientamento seguito da questo Consiglio di Stato (C.d.S., sez. III, 5 giugno 2020, n. 3585; Sez. V, 23 novembre 2020 n. 7257, 5 agosto 2020, n. 4927 e 2 ottobre 2020, n. 5782).

In ogni caso, in ragione degli indirizzi non univoci emersi in giurisprudenza in ordine agli effetti della successione nel tempo tra la norma abrogata (l'art. 120, comma 2-*bis*, c.p.a.) e la norma abrogante (l'art. 1, comma 23, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32), la ricorrente ha chiesto la rimessione della questione all'Adunanza Plenaria.

3.1.- Le società componenti il RTI aggiudicatario eccepiscono l'infondatezza del motivo rilevando che la determina del 12 settembre 2018 (recante l'ammissione in gara) avrebbe dovuto essere impugnata nel termine di 30 giorni ex art. 120, comma

2 bis c.p.a., all'epoca vigente, giacchè “una normativa sopravvenuta non può modificare un dato sostanziale consolidato”.

4.- Il Collegio ritiene tempestiva l'impugnazione dell'ammissione a gara della controinteressata, in applicazione della norma transitoria (art. 1, comma 23, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge n. 55 del 14 giugno 2019) che ha accompagnato l'abrogazione dell'art. 120, comma 2-bis, c.p.a. (il quale imponeva l'immediata impugnazione dei provvedimenti concernenti l'ammissione a gara), disposta dallo stesso articolo 1, comma 22, lett. a) D.L. n. 32/2019.

La norma transitoria ha disposto, difatti, che la disciplina risultante dall'abrogazione si applica "ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"(18 giugno 2019).

Appare chiara la volontà legislativa di rendere immediatamente operante l'abrogazione anche per

le procedure di gara già avviate ed ancora in corso al tempo dell'entrata in vigore della nuova norma, senza alcun distinguo in ordine al tempo dell'ammissione in gara dei concorrenti (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 2 ottobre 2020, n. 5782; III Sez. n. 5.6.2020, n. 3585).

Posto che il processo dinanzi al TAR è iniziato dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione, essendo stato notificato il ricorso introduttivo il 15.11.2019, si deve ritenere applicabile la nuova disciplina e, pertanto, è ammissibile l'impugnazione dell'ammissione in gara unitamente all'aggiudicazione.

Il Collegio aderisce all'orientamento interpretativo secondo cui, cessata la vigenza della norma di eccezione di cui all'art. 120, comma 2-bis, c.p.a. riprende vigore la disciplina processuale ordinaria.

Ne consegue che viene meno l'inoppugnabilità maturata sotto la vigenza dell'art. 120, comma 2- bis, una volta abrogata la norma, e per effetto della norma transitoria richiamata, che ripristina il regime processuale ordinario “per i processi

iniziati successivamente”; in altri termini, stante il tenore della norma transitoria, non può ritenersi estinto l’interesse a ricorrere di chi secondo il meccanismo processuale abrogato era tenuto all’immediata impugnazione dell’ammissione altrui.

Se l’interesse a impugnare l’ammissione altrui (come nel caso del RTI ricorrente) sorge dopo l’abrogazione della norma processuale, si integra quella situazione giuridica che legittima, secondo i principi generali in tema di condizioni dell’azione che riprendono integralmente vigore, l’esercizio ordinario dell’azione di annullamento nei confronti dell’ammissione (altrui) unitamente all’aggiudicazione (Consiglio di Stato, Sez. V, 23 novembre 2020 n. 7257).

5.- Nel merito, col primo motivo del ricorso introduttivo, la ricorrente aveva contestato la legittimità dell’ammissione a gara dell’aggiudicataria per violazione dell’art. 15 del disciplinare di gara, che imponeva ai concorrenti facenti parte dei Raggruppamenti di fornire le dichiarazioni in ordine alle cause di esclusione con apposito DGUE.

La clausola riguardava le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2, e 5 lett. l) del codice degli appalti, che *“devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del codice che hanno operato presso ...la società che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando”*.

La Grenier Bio-One Italia S.r.l. ha dichiarato l’insussistenza di soggetti cessati dalle cariche societarie nell’anno antecedente (cfr. atto notorio allegato al DGUE – doc n. 8 della produzione documentale primo grado del 27.11.2019; in particolare dichiarazione di atto notorio del 5.7.2018), nonostante l’acquisto di un ramo d’azienda intervenuto (il 16.05.2018), solo due mesi prima la scadenza del termine di presentazione delle offerte (19.7.2018).

La ricorrente afferma che non si è trattato di mera omissione, colmabile con un’integrazione istruttoria da parte della stazione appaltante, avendo la Greiner

Bio-One Italia S.r.l. rappresentato una realtà diversa dal vero (ex art. 80 co. 5 c bis) e f bis), e, pertanto, il RTI aggiudicatario avrebbe dovuto essere automaticamente escluso dalla gara.

In ogni caso, si sarebbe trattato di “omissione dichiarativa” sanabile solo dalla apposita valutazione della stazione appaltante.

5.1.- Sul punto, la Greiner Bio-One S.r.l. controdeduce affermando che l’omessa dichiarazione non ha comportato una falsa dichiarazione e non costituisce, quindi, una causa di esclusione autonoma e automatica ex art. 80, comma 5, lett. f bis).

Il requisito sarebbe tra l’altro realmente posseduto, come dimostra la dichiarazione di atto notorio datata 26 novembre 2019, a firma dell’Amministratore e legale rappresentante della Greiner Bio-One S.r.l. (allegato 2 alla memoria del 12.1.2021) e la dichiarazione del 27.11.2019 (all. 4) a firma del titolare della società Pro.Lab. s.r.l. (azienda acquisita), prodotte in giudizio.

Il RTI ricorrente – oltre all’aspetto formale della omissione – non ha censurato il profilo sostanziale e non ha dedotto, argomentato e dimostrato che, per esempio, la Pro.Lab. s.r.l. si trovasse in alcuna delle cause di esclusione ex art. 80 cod. appalti, finendo per contestare una mera omissione formale.

In ogni caso, la richiesta di rifacimento del segmento procedimentale presunto illegittimo e quindi l’obbligo per la Stazione appaltante di riesaminare la posizione del RTI aggiudicatario è stata avanzata dall’appellante solamente con l’atto di appello, il che comporta l’inammissibilità della censura anche per il divieto dei “nova” e per tardività.

5.2.- L’Amministrazione appaltante sostiene che la cessione del ramo di azienda non integrerebbe l’ipotesi di cessazione dalle cariche, con conseguente obbligo dichiarativo.

EOS s.r.l., a sua volta, ribadisce come il motivo del ricorso di primo grado esaminato dal TAR pugliese concernesse, per sua stessa formulazione, unicamente il profilo omissivo e non la falsa dichiarazione ex art. 80, comma 5, lett c-f bis).

L'appellante opererebbe una ricostruzione dei fatti "acrobatica" e pretenderebbe di far discendere dal DGUE e dalla dichiarazione di atto notorio di Greiner One-Italia S.r.l. un significato diverso, e precisamente che il dichiarante affermi falsamente di non aver acquisito un ramo di azienda; è solo la falsa dichiarazione a poter far discendere l'automatica esclusione della concorrente, e mai l'omessa dichiarazione (per tutte, Cons. Stato Sez. V, Sent. 12.04.2019 n. 2407) che si configura come un vizio valutabile dalla commissione di gara e in ogni caso sempre sanabile, come peraltro previsto dal disciplinare stesso (art. 14).

Quanto al soccorso istruttorio in sede processuale e alla sua completezza, EOS S.r.l. ne asserisce l'ammissibilità (versandosi in ipotesi diversa dalla falsità) e afferma che le dichiarazioni relative all'assenza di illeciti professionali e all'inesistenza di irregolarità contributive e tributarie non sono previste nelle disposizioni specificamente richiamate in punto dalla legge di gara.

5.3. – Ritiene il Collegio che la sentenza appellata sul punto ha qualificato erroneamente la fattispecie come una mera omissione ("*mancata informazione*") suscettibile di regolarizzazione con soccorso istruttorio (peraltro, ammettendolo erroneamente in giudizio) ed ha erroneamente rigettato il motivo.

Come chiarito dall'Adunanza plenaria n. 16 del 28 agosto 2020, le dichiarazioni false che, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c-f bis) del codice degli appalti, quali "gravi illeciti professionali" sono idonee a determinare l'esclusione automatica dalla gara, sono quelle relative ad una situazione fattuale in cui possa porsi da un punto di vista logico l'alternativa vero/falso, in quanto "*la falsità di una dichiarazione è predicabile rispetto ad un 'dato di realtà'*" e non vertono sull'interpretazione di norme giuridiche (paragrafi 10 e 11 A.P. 16/2020).

Tale è qualificabile, ad avviso del Collegio, la dichiarazione resa dalla Greiner One-Italia S.r.l. con atto notorio del 5.7.2018, allegato al DGUE, in cui si legge “*dichiara inoltre che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’art. 80, comma 1, D.lgs 18.4.2015, n. 50*”.

Nulla si dice nel DGUE né nella dichiarazione di atto notorio riguardo ai requisiti di cui ai commi 1, 2, 5 lett. l) dell’art. 80 in capo ai soggetti di cui al comma 3 (amministratore unico e legale rappresentante) che hanno operato presso la Pro.Lab. S.r.l. (azienda acquisita).

Tale omissione unitamente alla riferita dichiarazione non veritiera integrano l’ipotesi della “dichiarazione falsa” in quanto alterano un dato fattuale oggettivo e, conseguentemente, l’aggiudicataria doveva essere esclusa dalla gara.

5.4.- Comunque (ma non è questo il caso), seppure si volesse considerare solo l’“omissione” della mancata dichiarazione nel DGUE relativa all’amministratore unico e legale rappresentante della Pro.Lab. S.r.l., si tratterebbe di “*omissioni di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione*”, prescritte dalla lex di gara, “*idonee a influenzare la decisione sull’esclusione*”, che comporterebbero la possibilità di esclusione del concorrente a seguito di valutazione da parte della commissione di gara della rilevanza delle informazioni nell’ambito del giudizio di affidabilità; ma si tratterebbe certamente di omissioni non sanabili con il ricorso al soccorso istruttorio in sede processuale.

L’Adunanza Plenaria a tal proposito (punti 14 e 15) afferma che “*l’elemento comune alle fattispecie dell’omissione dichiarativa con quella relativa alle “informazioni false o fuorvianti suscettibili di incidere sulle decisioni dell’amministrazione concernenti l’ammissione, la selezione o l’aggiudicazione” è dato dal fatto che in nessuna di queste fattispecie si ha l’automatismo espulsivo proprio del falso dichiarativo di cui alla lettera f-bis*).

Infatti, tanto "il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione", quanto "l'omettere le

informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione" sono considerati dalla lettera c) quali "gravi illeciti professionali" in grado di incidere sull'"integrità o affidabilità" dell'operatore economico.

È pertanto indispensabile una valutazione in concreto della stazione appaltante, come per tutte le altre ipotesi previste dalla medesima lettera c) ed ora articolate nelle lettere c-bis), c-ter) e c-quater), per effetto delle modifiche da ultimo introdotte dalla legge decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 , convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.”

Precisa ancora l'A.P. (paragrafo 15) che “*nel contesto di questa valutazione l'Amministrazione dovrà pertanto stabilire se l'informazione è effettivamente falsa o fuorviante; se inoltre la stessa era in grado di sviare le proprie valutazioni; ed infine se il comportamento tenuto dall'operatore economico incida in senso negativo sulla sua integrità o affidabilità. Del pari dovrà stabilire allo stesso scopo se quest'ultimo ha ommesso di fornire informazioni rilevanti, sia perché previste dalla legge o dalla normativa di gara, sia perché evidentemente in grado di incidere sul giudizio di integrità ed affidabilità.*

Qualora sia mancata, una simile valutazione non può essere rimessa al giudice amministrativo. Osta a ciò, nel caso in cui tale valutazione sia mancata, il principio di separazione dei poteri, che in sede processuale trova emersione nel divieto sancito dall'art. 34, comma 2, del codice del processo amministrativo (secondo cui il giudice non può pronunciare "con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati".

Dunque, secondo questa ipotesi, la condotta della Grenier Bio-One Italia S.r.l., che non ha dichiarato nel DGUE le informazioni richieste dalla lex di gara e dall'art. 80, comma 5, lett. c) anche con riferimento all'Amministratore unico e legale rappresentante della società di cui aveva acquisito il ramo di azienda, impedendo all'Amministrazione di effettuare i necessari approfondimenti, influenzandone il processo decisionale e valutativo ed alterando il corretto svolgimento della procedura di gara, andrebbe valutata opportunamente dall'Amministrazione ai fini

dell'esclusione e non potrebbe ritenersi sanata in sede processuale dalle dichiarazioni rese in questa sede, successivamente alla gara.

5.5. - A tal proposito, è evidente che il richiamo all'art. 14 del capitolato (che esclude espressamente dal soccorso istruttorio le false dichiarazioni) consentirebbe soltanto l'approfondimento istruttorio con riguardo alle "omesse o incomplete o irregolari presentazioni delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità".

Ma, in ogni caso, il soccorso istruttorio può essere attivato solo dalla stazione appaltante in sede di esame della documentazione e non può essere sostituito dalle valutazioni del giudice.

Le dichiarazioni rese sia dal legale rappresentante della Greiner Bio-One Italia s.r.l. che dal titolare della Pro.Lab. s.r.l. (datate rispettivamente 26 e 27 novembre 2019) non potrebbero giammai essere valutate in questa sede.

5.6.- Destituiti di fondamento sono anche gli argomenti svolti dall'Amministrazione appaltante circa l'insussistenza di un obbligo dichiarativo in capo alla Greiner One -Italia S.r.l. riguardante i soggetti cessati dalla carica in dipendenza dell'acquisizione del ramo di azienda.

E' evidente che la cessione di un ramo d'azienda determini la soluzione di un rapporto sociale con i precedenti amministratori.

6.- In conclusione, l'appello va accolto per la fondatezza del primo motivo, con assorbimento delle ulteriori censure, e, in riforma della sentenza avversata, vanno annullati gli impugnati provvedimenti nella parte in cui ammettono il RTI controinteressato in gara e non ne dispongono automaticamente l'esclusione.

6.1.- In accoglimento della domanda di risarcimento in forma specifica, il Collegio dichiara il diritto del RTI ricorrente all'aggiudicazione dell'appalto e al subentro nel contratto di fornitura.

7.- Le spese di giudizio si compensano tra le parti, in considerazione delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, riforma la sentenza appellata nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:

Michele Corradino, Presidente

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore

Stefania Santoleri, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

L'ESTENSORE
Paola Alba Aurora Puliatti

IL PRESIDENTE
Michele Corradino

IL SEGRETARIO